



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore RANUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014

Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero
delle Regioni

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 2015 saranno ormai trascorsi quaranta anni dalla nascita in Italia delle regioni. La storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche - a distanza di anni - portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

Per un verso le regioni - soprattutto nei primi quindici/venti anni di attività - hanno contribuito a sostenere lo sviluppo economico e civile del Paese venendo incontro all'articolazione delle diverse realtà e delle diverse tradizioni locali e superando il centralismo statale non più in grado, dopo il «boom» economico degli anni Sessanta, di guidare in modo equilibrato e diffuso la crescita del Paese tra le diverse aree geografiche.

In qualche modo con la stagione della riforma del regionalismo, attuata alla metà degli anni Settanta, ottemperando al dettato Costituzionale dell'articolo 131, si completava anche una parte del percorso risorgimentale.

Le istanze regionaliste e federaliste democratiche rappresentate dal pensiero e dall'opera di Carlo Cattaneo, rimaste fino ad allora escluse dalle linee fondamentali di costituzione dello Stato unitario basato su una visione centralista e napoleonica guidata dal nucleo sabauda-piemontese, venivano finalmente accolte riorganizzando lo Stato in forma decentrata con l'obiettivo di rafforzarne l'unità e al tempo stesso di ampliarne la base democratica e la rappresentanza at-

traverso una valorizzazione delle identità storiche locali.

Le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del *welfare*, in particolare all'estensione del diritto alla salute.

Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo.

Tuttavia, non può negarsi che negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale.

Spesso le regioni hanno abdicato alla loro funzione di programmazione e di promozione legislativa concorrente ad un'azione di gestione amministrativa diretta e innaturalmente competitiva con i comuni, attraverso la proliferazione di società controllate ed enti troppo spesso sottomessi all'invasione delle *lobby* e delle lottizzazioni di correnti partitiche, sindacali e di organizzazioni di interesse in genere.

Appare evidente, dunque, che a distanza di quaranta anni si impone una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la

proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità.

Infine, il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea.

Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali.

Ecco perché, il presente disegno di legge costituzionale affronta il tema della revisione delle articolazioni regionali così come definita dalla Costituzione italiana.

Il disegno di legge, all'articolo 1, modifica l'articolo 131 della Costituzione che elenca e denomina le regioni italiane; il nu-

mero delle regioni è diminuito dalle attuali venti a dodici, due sole delle quali (Sicilia e Sardegna) mantengono uno Statuto speciale.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce nella Costituzione le modifiche consequenziali alla soppressione di alcune regioni.

L'articolo 3 infine ridefinisce l'estensione territoriale delle regioni ridisegnate dal novellato articolo 131 della Carta.

La città di Roma assume, in qualità di capitale d'Italia, il rango di regione, in considerazione della specialità e degli oneri particolari ed aggiuntivi derivanti dalla sua funzione di capitale della Nazione e di centro della cristianità.

Le altre regioni sono riorganizzate sulla base di partizioni il più possibile omogenee per storia, area territoriale, tradizioni linguistiche e struttura economica con nuove denominazioni afferenti più alla loro configurazione geografica che non identitaria.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Riduzione del numero delle Regioni)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

Regione Alpina;
Regione Lombardia;
Regione Emilia-Romagna;
Regione Triveneto;
Regione Appenninica;
Regione Adriatica;
Regione di Roma Capitale;
Regione Tirrenica;
Regione del Levante;
Regione del Ponente;
Regione Sicilia;
Regione Sardegna».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: «; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno» sono soppresse.

2. All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 116 della Costituzione:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione Sardegna e la Regione Sicilia dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale»;

b) il secondo comma è abrogato.

4. All'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

Art. 3.

(Definizione dei territori delle Regioni)

1. Le Regioni costituite ai sensi dell'articolo 131 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, comprendono i seguenti territori:

a) Regione Alpina: territori già ricompresi nelle soppresse Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Piemonte e Liguria;

b) Regione Lombardia: territorio già ricompreso nella Regione Lombardia;

c) Regione Emilia-Romagna: territori già ricompresi nella Regione Emilia-Romagna e nella Provincia di Pesaro;

d) Regione Triveneto: territori già ricompresi nelle soppresse Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol;

e) Regione Appenninica: territori già ricompresi nelle soppresse Regioni Toscana e Umbria e nella Provincia di Viterbo;

f) Regione Adriatica: territori già ricompresi nella soppressa Regione Abruzzo e nelle Province di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Rieti e Isernia;

g) Regione di Roma Capitale: territori già ricompresi nella Provincia di Roma;

h) Regione Tirrenica: territori già ricompresi nella soppressa Regione Campania e nelle Province di Latina e Frosinone;

i) Regione del Levante: territori già ricompresi nella soppressa Regione Puglia e nelle Province di Matera e Campobasso;

l) Regione del Ponente: territori già ricompresi nella soppressa Regione Calabria e nella Provincia di Potenza;

m) Regione Sicilia: territori già ricompresi nella Regione Sicilia;

n) Regione Sardegna: territori già ricompresi nella Regione Sardegna.

